

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 13/02/2025.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa:

Le seguenti relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, previste a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, sono state redatte utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012, e sono riferite al pre-accordo sottoscritto il 13/02/2025 redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della proposta di accordo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	13/02/2025
Periodo temporale di vigenza	Esercizio finanziario 2025
Composizione della delegazione	Parte pubblica: Direttore Generale: Ing. Secondo Barbero; Direttore amministrativo e Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e personale: Dr. Roberto Giovanetti; Direttore Tecnico: Dott. Giovanni D'Amore; Dirigente Ufficio Amministrazione personale e formazione: Dott.ssa Daniela Alfiero Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU CISL FP FP CGIL UIL FPL Rappresentanze di OO.SS. firmatarie: RSU FP CGIL UIL FPL

Soggetti destinatari		Personale del comparto di Arpa Piemonte: Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale.
Materie trattate dalla proposta di accordo (descrizione sintetica.)		- Progressione economica all'interno delle aree" di cui all'art. 19 del citato CCNL per l'anno 2025;
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Con Decreto del Direttore Generale n. 9 del 31 gennaio 2025 Arpa Piemonte ha adottato il PIAO - Piano Integrato di attività e organizzazione per le annualità 2025-2027 di cui all'art. 6 del Decreto-legge 80/2021 convertito nella Legge 113/2021, contenente tra l'altro il Piano della performance ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).
		Con DDG n. 54 del 21/05/2024 questa Agenzia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la "Relazione sulla Performance 2023" La Relazione sulla Performance 2023 è stata validata dall'OIV in data 24/05/2024.

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) **Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo**

L'accordo è stato sottoscritto a conclusione di un percorso partecipato tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Sanità con l'espressa finalità di dare applicazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 relativo all'anno 2025.

Come previsto dall'art. 9 comma 5 lettera a) del suddetto CCNL sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale *“i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)”*.

Le progressioni economiche all'interno delle aree consistono nell'attribuzione di *“differenziali economici di professionalità”* quali *“incrementi stabili del trattamento economico”* attribuibili *“con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati”*, mediante procedura selettiva e sono finanziate da risorse di cui all'art. 102.

L'art. 9 comma 5 lettera c) del già citato CCNL demanda alla contrattazione integrativa aziendale *“i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree”*.

L'accordo, quindi, individua la quota massima delle risorse da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2025 nell'ambito del “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e rimanda ai criteri e alle procedure di cui al precedente accordo sottoscritto il 24.10.2023, recepito con DDG n. 116 del 29.11.2023. Alla luce della normativa tutt'ora vigente il riconoscimento del Differenziale Economico di Professionalità per l'anno 2025 riguarderà non più del 50% degli aventi diritto.

B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La spesa conseguente all'attuazione del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali.

Con determinazione dirigenziale n. 53 del 31.01.2025 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi di cui all'art. 102 “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” ed all'art. 103 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022, ammontanti rispettivamente a € 4.641.184,72 ed € 4.774.061,36, in applicazione degli incrementi previsti dalle disposizioni contrattuali.

Per l'anno 2025 è individuata in € 160.000,00 la quota massima del “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” da destinare alle Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2025 attraverso i medesimi criteri e procedure già definiti nell'accordo sottoscritto in data 24.10.2023, recepito con DDG

n. 116 del 29.11.2023.

C) Effetti abrogativi impliciti

Elemento illustrativo non pertinente.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Elemento illustrativo non pertinente in quanto l'accordo non incide sull'istituto delle incentivazioni alla produttività.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

L'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 richiama l'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. per cui *“Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”*.

Il richiamo al principio di selettività rimanda all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 che costituisce disposizione precettiva per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione dei comportamenti e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione, comunque, della progressione ad una quota limitata di dipendenti).

Per essere selettiva vale il principio da anni codificato da Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento Funzione Pubblica ed Aran per il quale possono accedere al beneficio economico derivante dall'attribuzione del differenziale economico di professionalità non più della metà degli aventi diritto.

Allo scopo di rimarcare il carattere di selettività dell'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, l'accordo richiama i criteri selettivi già definiti per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità per l'anno 2023 e 2024 ossia le Parti hanno stabilito di attribuire alla media delle ultime tre valutazioni individuali una quota del punteggio totale pari al 45%, all'esperienza professionale maturata una quota pari al 40% ed alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi una quota pari al 15%.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I criteri e le conseguenti azioni che sono stati individuati dall'accordo ai fini dell'attribuzione selettiva delle progressioni economiche all'interno delle aree sono del tutto coerenti con il Piano della Performance confluito all'interno del Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2025/2027 approvato con DDG n. 9 del 31.01.2025.

**PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA
PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA
13.02.2025**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

In applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, sono stati quantificati in via provvisoria dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 53 del 31.01.2025 i fondi di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022.

L'ammontare complessivo per l'anno 2025 del Fondo art. 102 (incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) risulta di euro **4.641.184,72**, mentre l'ammontare complessivo del Fondo art. 103 (premierità e condizioni di lavoro) risulta di euro **4.774.061,36** come sotto analiticamente rappresentato.

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI art. 102 ccnl Comparto Sanità 02/11/2022			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Importo
3/11/22	102 2.C lett.a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	559.097,95
3/11/22	102 2.C lett.b.	b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);	0,00
3/11/22	102 2.C lett.c.	c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	890.091,82
3/11/22	102 2.C lett.d.	d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; Per 776 dipendenti presenti al 31/12/2022.	2.712.606,00
3/11/22	102 2.C lett.e.	e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d). Per 121 dipendenti presenti al 31/12/2022	239.284,76
3/11/22	102 3.C lett.a.	a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;	105.197,88
3/11/22	102 3.C lett.b.	b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.c.	c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.d.	d) della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.	0,00
3/11/22	102 5.C	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).	134.906,31
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2025			4.641.184,72

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO art. 103 ccnl Comparto Sanità 02/11/2022			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Importo
3/11/22	art. 103. 2 c let. a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);	281.901,46
3/11/22	art. 103. 2 c let. b.	b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).	3.184.411,40
3/11/22	art. 103.	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).	561.586,05
3/11/22	art. 103. 5 c let. a.	a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	554.676,25
3/11/22	art. 103. 5 c let. b.	b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;	
3/11/22	art. 103. 5 c let. c.	c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	125.144,92
3/11/22	art. 103. 5 c let. d.	d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;	0
3/11/22	art. 103. 5 c let. e.	e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	2.925,21
3/11/22	art. 103. 6	L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.	0
3/11/22	art. 103. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	63.416,07
3/11/22	art. 103. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	0
FONDO CONSOLIDATO AL 1 GENNAIO 2025			4.774.061,36

L'accordo sottoscritto in data 13/02/2025 oggetto della presente relazione coinvolge le risorse economiche presenti sul solo Fondo Incarichi, Progressioni Economiche e Indennità Professionali di cui all'art. 102 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022:

Sezione 1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022	Euro
A) RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	4.161.795,77
a) Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di incarico correlata agli incarichi funzionali nonché al finanziamento dell'indennità di coordinamento ad esaurimento	559.097,95

b) Risorse destinate al finanziamento del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche	890.091,82
c) Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale per n. 776 dipendenti presenti al 31/12/2022	2.712.606,00
B) INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL	374.191,07
d) Incremento disposto dall'art. 102, comma 5, CCNL 02.11.2022	134.906,31
e) Incremento disposto dall'art. 102, comma 2 lettera e), CCNL 02.11.2022	239.284,76
C) ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	105.197,88
f) RIA dei cessati	105.197,88
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	4.641.184,72

Sezione 2. Risorse variabili

La presente sezione potrà essere valorizzata in sede di costituzione definitiva dei fondi contrattuali 2025.

Sezione 3. Decurtazioni dal fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione 4. Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022	Euro
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	4.641.184,72

Sezione 5. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione 1. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione.

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02.11.2022

incarichi di funzione derivanti dall'accordo sindacale al netto del finanziamento previsto dall'art. 102 c. 5.	650.000,00
incarichi di funzione base derivanti da disposizione CCNL	613.000,00

coordinamenti fissi ad esaurimento	45.000,00
differenziali economici acquisiti (fasce già in godimento ante 2024)	2.632.254,32
indennità professionali	198.129,88
differenziali economici attribuiti con decorrenza 01.01.2024	287.745,68
Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	4.426.129,88

Sez 2. Destinazione specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo.

“Progressione economica all’interno delle aree” di cui all’art. 19 del citato CCNL per l’anno 2025 = prevista spesa massima di € 160.000 sul Fondo art. 102 CCNL 02.11.2022.

Sez.3: Destinazioni ancora da regolare

Avanzo residuale sul fondo art. 102: Euro 55.054,84 (differenza fra risorse aventi carattere di certezza e stabilità e l’ammontare delle somme già sottratte alla disponibilità della contrattazione integrativa incluso quanto oggetto della presente relazione).

Sezione 4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 4.426.129,88.

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 160.000,00.

Totale destinazioni ancora da regolare: Euro 55.054,84.

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: 4.641.184,72.

Sezione 5 - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (DEP), così come rappresentato nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente.

Tab. 1. Schema riassuntivo di costituzione del Fondo art. 102 anno 2025 e confronto con i corrispondente Fondo anno 2024.

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022	4.635.848,05	4.641,184,72
TOTALI	4.635.848,05	4.641.184,72

Tab. 2. Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo dei fondi per l'anno 2025 e confronto con i corrispondenti fondi 2024.

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022	4.426.129,88	4.586.129,88
RESIDUO	209.718,17	55.054,84

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Agenzia dispone di strumenti di monitoraggio e di verifica mensile delle risorse disponibili nei fondi contrattuali in relazione agli importi erogati sulle competenze stipendiali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I residui relativi ai fondi contrattuali del 2024 saranno erogati con le competenze stipendiali del mese di novembre 2025; l'atto che determina l'ammontare di tali residui costituisce altresì attestazione della chiusura dei fondi anno 2024. Per l'anno 2025 gli eventuali residui saranno definitivamente determinati nel mese di novembre 2026 con i criteri oggi in vigore.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Per l'anno 2025 le somme del fondo art. 102 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dal decreto n. 6 del 28/01/2025 di approvazione del Bilancio Preventivo 2025 -2027.

Il Dirigente responsabile
del Dipartimento Affari amministrativi e personale
Dr. Roberto Giovanetti